



TRIBUNALE DI NAPOLI

SETTIMA SEZIONE CIVILE

V. n. 31724
pubblicazione

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo

M

31724

PU n. 357/2024

MASSIMO SERPICA

Verbale dell'udienza del 02/07/2024 dinanzi al giudice delegato dr. Gian Piero Scoppa.

È presente l'avv. Mario Guarino con gli occ avv. Silvia Tagliatela e Giusy Bagnale. È presente altresì il sig. Serpica Massimo.

L'avv. Guarino rappresenta che il proprio cliente ha un complessivo indebitamento di circa 100.000,00 euro che potrà pagare in misura pari al 30 % circa attraverso versamenti mensili, costanti, di euro 500,00 avendo egli una retribuzione complessiva di circa 2.000,00 euro mensili, quale operaio specializzato (attività di manutenzione fibra ottica) e una famiglia di 5 persone di cui solo 1 parzialmente indipendente, prestando servizio presso una agenzia interinale (il quale fra l'altro attualmente si è trasferito a convivere con la propria fidanzata). La moglie non percepisce reddito e gli altri due figli sono studenti universitari. Il ricorrente abita nelle case popolari di Fuorigrotta con un fitto agevolato. Gli occ presenti confermano quanto dedotto dal difensore e rappresentano che le cause dell'indebitamento hanno presciso dalla responsabilità del Serpica il quale era tenuto ad assicurare la sopravvivenza del proprio nucleo familiare pur a fronte di una retribuzione incostante. In ogni caso egli ha sempre provveduto a reperire una nuova occupazione e a massimizzare la propria esperienza professionale assicurando per lungo tempo la restituzione dei prestiti ricevuti. Progressivamente, tuttavia, per evitare protesti è stato costretto a contrarre nuovi finanziamenti "a copertura" e ciò in concomitanza con l'emergenza epidemiologica durante la quale sono state sospese le attività in trasferta foriere di incrementazioni retributive. In senso opposto furono proprio le società finanziarie a stipulare nuove operazioni pur in presenza di precedenti scoperture (con Agos ad esempio il nuovo finanziamento non è mai transitato nella disponibilità del lavoratore: cd. finanziamento di consolidamento).

L'avv. Guarino insiste pertanto per la apertura della procedura. Rappresenta inoltre che il proprio assistito vede attualmente la propria retribuzione già erosa di una cessione del quinto che ovviamente è destinata ad essere riassorbita nell'ambito del piano del consumatore. Pertanto fino all'omologa il relativo importo dovrà essere accantonato dal proprio datore di lavoro per esservi poi destinato alla distribuzione secondo i prospetti del piano. In tal senso l'avv. Guarino chiede adottarsi idonea misura di protezione così come andranno inibite nelle more del presente procedimento eventuali iniziative esecutive e cautelari.

Il giudice

ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano;

dispone

- che la proposta ed il piano siano pubblicati sul sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro 30 giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, i quali nei venti giorni successivi potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

- che l'OCC entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni di cui all'art. 70 comma 3 CCII, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche che ritiene necessarie;

- la sospensione del procedimento di esecuzione forzata, e/o nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e/o altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento (sospensione ed accantonamento degli importi oggetto di cessione da parte del datore di lavoro);

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Il giudice

Dr. Gian Piero Scoppa